



INAIL

GUIDA

**ai servizi di verifica di
attrezzature, macchine
e impianti di più ampia
pratica e interesse**

Edizione 2019

Pubblicazione realizzata da

Inail

Direzione centrale pianificazione e comunicazione

Direzione centrale ricerca

Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici

Unità operativa territoriale di Como

Unità operativa territoriale di Roma

Unità operativa territoriale di Palermo

© 2019 - Inail

ISBN 978-88-7484-145-5

Distribuita gratuitamente dall'Inail, ne è vietata la vendita e la riproduzione anche parziale.

Tipolitografia Inail - Milano, maggio 2019

Introduzione alla guida

1. Impianti di riscaldamento	6
1.1 Tipologia di verifica	
Esame progetto e verifica di impianti di riscaldamento di nuova installazione (decreto ministeriale 1° dicembre 1975) non rientranti nelle attrezzature di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	8
1.2 Tipologia di verifica	
Esame progetto e verifica di impianti di riscaldamento (decreto ministeriale 1° dicembre 1975) sottoposti a verifiche non rientranti nelle attrezzature di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a seguito di modifica importante.	10
1.3 Tipologia di verifica	
Prima verifica periodica degli impianti di riscaldamento rientranti nelle attrezzature di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	12
2. Impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche	14
2.1 Tipologia di verifica	
Verifica dell'impianto di messa a terra.	16
2.2 Tipologia di verifica	
Verifica degli impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.	19
3. Recipienti di trasporto gas – bombole per GPL	22
3.1 Tipologia di verifica	
Revisione periodica delle bombole soggette al decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive norme e circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e recipienti costruiti secondo la direttiva TPED.	24
4. Idroestrattori, carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e ascensori e montacarichi da cantiere	26
4.1 Tipologia di verifica	
Prima verifica periodica di taluni idroestrattori, di carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e ascensori e montacarichi da cantiere.	31

5	Apparecchi di sollevamento	33
5.1	Tipologia di verifica	
	Prima verifica periodica di apparecchi di sollevamento cose e apparecchi di sollevamento persone.	37
6.	Ponti sospesi e macchine agricole raccogli-frutta	39
6.1	Tipologia di verifica	
	Prima verifica periodica di ponti sospesi e macchine agricole raccogli-frutta.	41
		43
7.	Ponti sollevatori per veicoli	
7.1	Tipologia di verifica	
	Riconoscimento di idoneità del ponte destinato a svolgere l'attività di revisione dei veicoli.	44

Introduzione alla guida

Le attività di verifica su attrezzature, macchine e impianti che il legislatore ha attribuito all'Inail, sono molteplici e hanno primariamente come finalità l'accertamento del loro esercizio in sicurezza sia nei luoghi di vita che di lavoro. Tali attività possono essere svolte, secondo la previsione normativa, in via esclusiva o per il tramite di altri operatori.

Gli interventi di verifica vengono svolti dalle Unità operative territoriali in base alla competenza geografica, nonché, laddove previsto, dal Dipartimento innovazioni tecnologiche per la sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Istituto, seguendo i dettami legislativi di riferimento e le più aggiornate normative di settore.

Tutte le informazioni concernenti le modalità di richiesta delle attività di verifica sono illustrate sul portale istituzionale al *link* <https://www.inail.it/cs/internet/attive-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html>, dal quale possono essere tratti i relativi riferimenti normativi, nonché la modulistica da compilare e le indicazioni per l'inoltro.

La presente Guida è stata realizzata allo scopo di orientare l'utenza (datori di lavoro, installatori, noleggiatori, proprietari, utilizzatori, amministratori di condominio, ecc.) all'accesso rapido alle informazioni più richieste nel tempo dagli stessi utenti. La Guida, infatti, non esaurisce il novero delle attività di verifica che l'Istituto è chiamato a prestare, ma contempla solo quelle di più ampia pratica e vasto interesse per la platea dei fruitori.

A tal proposito, sono stati individuati sette ambiti di verifica, che sono oggetto di trattazione nei capitoli della guida.

Per ciascuno di questi ambiti sono state redatte specifiche schede di sintesi dei servizi prestati, ognuna delle quali illustra una tipologia di prestazione, le modalità per richiederla e l'*iter* procedurale per attivarla.

I servizi, a forte connotazione specialistica, sono generalmente a carattere oneroso, secondo importi definiti da specifici tariffari nazionali indicati nelle schede.

1. Impianti di riscaldamento

Per “impianto di riscaldamento o impianto termico” deve intendersi un impianto tecnologico destinato al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, comprendente i sistemi di generazione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché i dispositivi e accessori di sicurezza, regolazione e controllo.

Gli impianti di riscaldamento alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione a pressione atmosferica, devono essere realizzati e installati in modo che ne sia garantita la sicurezza di funzionamento anche alla massima pressione di esercizio.

Il focolare, nel quale brucia il combustibile, caratterizza la potenza massima complessiva dell'impianto in termini prestazionali.

Gli impianti che sviluppano una potenza globale complessiva al focolare superiore a 35 kW devono rispettare le prescrizioni del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 oltre che della Raccolta R dell'Inail. In particolare, per gli impianti denunciati all'Inail prima del 1° marzo 2011, le specifiche tecniche di riferimento sono quelle previste dalla Raccolta R ed. 1982, mentre per quelli denunciati successivamente al 1° marzo 2011, le specifiche tecniche di riferimento sono quelle previste dalla Raccolta R ed. 2009.

Per tali impianti l'Inail rilascia un libretto matricolare. La denuncia e la richiesta di verifica si effettuano tramite l'apposita modulistica disponibile sul portale dell'Inail.

Di seguito un breve accenno sugli impianti di riscaldamento considerati attrezzature di lavoro. Tali impianti rientrano nella disciplina delle verifiche periodiche come attrezzature di lavoro (previste dal decreto ministeriale 11 aprile 2011) unicamente quando sono asserviti ai cosiddetti “processi produttivi” secondo quanto riportato nella definizione di attrezzatura di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro”. Per gli impianti con potenzialità superiore a 116 kW, il datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, in conformità alla periodicità stabilita dall'allegato VII al medesimo decreto, deve provvedere a richiedere all'Inail la prima delle verifiche periodiche dell'impianto. La richiesta di prima verifica periodica si effettua tramite l'apposita modulistica disponibile

sul portale dell'Inail. Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'impianto, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Tutte le informazioni relative alle modalità di richiesta di espletamento delle attività di controllo e verifica dell'Istituto possono essere reperite sul portale istituzionale al seguente *link*:

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione.html>

1.1 TIPOLOGIA DI VERIFICA

Esame progetto e verifica di impianti di riscaldamento di nuova installazione (decreto ministeriale 1° dicembre 1975) non rientranti nelle attrezzature di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

UTENTI DESTINATARI

Installatori, proprietari e amministratori di condominio.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Esame del progetto e verifica di nuovi impianti di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C e potenza massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35 kW.

FINALITÀ

Accertare la rispondenza dell'impianto al progetto e alla normativa tecnica di riferimento.

MODALITÀ PER LA DENUNCIA

La denuncia di impianti di riscaldamento deve essere presentata prima che venga iniziata la costruzione dell'impianto da parte dell'installatore. Nel caso in cui l'installatore non sia stato ancora designato, la denuncia può essere presentata dal proprietario, o dall'amministratore del condominio per gli edifici condominiali. In tal caso, in sede di richiesta di sopralluogo per l'accertamento della conformità al progetto approvato, l'utente dovrà comunicare il nominativo dell'installatore. A seguito della denuncia, l'Inail esprime il parere di conformità del progetto presentato ai requisiti della normativa tecnica applicabile.

MODALITÀ PER LA VERIFICA

A seguito del parere di conformità del progetto presentato, l'utente richiede il sopralluogo per la verifica dell'impianto realizzato secondo le modalità di seguito illustrate. Si specifica che all'atto del sopralluogo deve essere presente l'installatore dell'impianto.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Tutte le denunce, richieste e comunicazioni devono essere effettuate via Pec (o attraverso i servizi *online* prossimamente disponibili sul portale dell'Inail). Potranno essere accettati con altre modalità (posta ordinaria o consegna a mano) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi) presentino difficoltà a essere digitalizzati. Gli elaborati grafici dovranno essere firmati elettronicamen-

te/digitalmente da un professionista abilitato ai sensi della vigente normativa. È possibile effettuare l'invio telematico senza la firma digitale allegando le scansioni in formato pdf dei documenti con timbro e firma autografa del professionista. È ammesso, altresì, che la ricezione e/o l'invio della suddetta corrispondenza avvenga a mezzo Pec da soggetto diverso dal denunciante, purché da questi opportunamente delegato.

I moduli per la richiesta della verifica sono presenti al seguente *link*:
<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html>

Dopo la presentazione della denuncia o richiesta di sopralluogo, all'utente viene inviata una richiesta di pagamento. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario o bollettino di conto corrente postale indicando:

- il numero cronologico assegnato all'atto della richiesta;
- la prestazione indicata nella richiesta di pagamento.

COSTI A CARICO DELL'UTENTE

L'erogazione del servizio prevede un costo a carico dell'utente secondo quanto previsto dal Tariffario pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

In particolare, per quanto riguarda il servizio di esame progetto, si applica la tariffa oraria, codice tariffa 10, con un minimo di due ore.

Per quanto riguarda il servizio di verifica si applicano le tariffe riportate in Allegato 1, seconda colonna (1° n. imp. str.):

codice tariffa	potenza in kW
6880	da 35 fino a 163
6890	oltre 163 fino a 593
6900	oltre 593 fino a 1314
6910	oltre 1314 fino a 2291
6920	oltre 2291 fino a 3489
6930	oltre 3489 fino a 4652
6940	oltre 4652.

Si applica, inoltre, la tariffa aggiuntiva commisurata al numero dei vasi di espansione installati.

1.2 TIPOLOGIA DI VERIFICA

Esame progetto e verifica di impianti di riscaldamento (decreto ministeriale 1° dicembre 1975) sottoposti a verifiche non rientranti nelle attrezzature di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a seguito di modifica importante.

UTENTI DESTINATARI

Installatori, proprietari e amministratori di condominio.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Esame del progetto e verifica di impianti sottoposti a modifiche importanti quali i dispositivi di sicurezza e protezione del generatore, la sostituzione o la modifica del generatore con aumento della potenzialità o variazione della pressione di targa, oppure l'installazione o modifica di circuiti con nuovi vasi di espansione.

FINALITÀ

Accertare la rispondenza dell'impianto al progetto e alla normativa tecnica di riferimento.

MODALITÀ PER LA DENUNCIA

La denuncia di impianti di riscaldamento deve essere presentata prima che venga iniziata la modifica dell'impianto da parte dell'installatore. Nel caso in cui l'installatore non sia stato ancora designato, la denuncia può essere presentata dal proprietario o dall'amministratore del condominio per gli edifici condominiali. In tal caso, in sede di richiesta di sopralluogo per l'accertamento della conformità al progetto approvato, l'utente dovrà comunicare il nominativo dell'installatore. A seguito della denuncia l'Inail esprime il parere di conformità del progetto presentato ai requisiti della normativa tecnica applicabile.

MODALITÀ PER LA VERIFICA

A seguito del parere di conformità del progetto presentato, l'utente richiede il sopralluogo per la verifica secondo le modalità di seguito elencate. Si specifica che all'atto del sopralluogo deve essere presente l'installatore dell'impianto.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Tutte le denunce, richieste e comunicazioni devono essere effettuate via Pec (o attraverso i servizi *online* prossimamente disponibili sul portale dell'Inail). Potranno essere accettati con altre modalità (posta ordinaria o consegna a mano) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi) presentino difficoltà a essere digitalizzati. Gli elaborati grafici dovranno essere firmati elettronicamente/digitalmente da un professionista abilitato ai sensi della vigente normativa. È

possibile effettuare l'invio telematico senza la firma digitale allegando le scansioni in formato pdf dei documenti con timbro e firma autografa del professionista. È ammesso, altresì, che la ricezione e/o l'invio della suddetta corrispondenza avvenga a mezzo Pec da soggetto diverso dal denunciante, purché da questi opportunamente delegato.

I moduli per la richiesta della verifica sono presenti al seguente *link*:
<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html>

Dopo la presentazione della denuncia o richiesta di sopralluogo, all'utente viene inviata una richiesta di pagamento. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario o bollettino di conto corrente postale indicando:

- il numero cronologico assegnato all'atto della richiesta;
- la prestazione indicata nella richiesta di pagamento.

COSTI A CARICO DELL'UTENTE

L'erogazione del servizio prevede un costo a carico dell'utente secondo quanto previsto dal Tariffario pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

In particolare, per quanto riguarda il servizio di esame progetto, si applica la tariffa oraria, codice tariffa 10, con un minimo di due ore.

Per quanto riguarda il servizio di verifica si applicano le tariffe riportate in Allegato 1, seconda colonna (1° n. imp. str.):

codice tariffa	potenza in kW
6880	da 35 fino a 163
6890	oltre 163 fino a 593
6900	oltre 593 fino a 1314
6910	oltre 1314 fino a 2291
6920	oltre 2291 fino a 3489
6930	oltre 3489 fino a 4652
6940	oltre 4652.

Si applica, inoltre, la tariffa aggiuntiva commisurata al numero dei vasi di espansione installati.

1.3 TIPOLOGIA DI VERIFICA

Prima verifica periodica degli impianti di riscaldamento rientranti nelle attrezzature di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

UTENTI DESTINATARI

Datori di lavoro utilizzatori della specifica attrezzatura.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Il datore di lavoro deve rivolgersi all'Inail per la prima verifica periodica mentre, per le verifiche successive deve rivolgersi alle Asl o Arpa o ai soggetti abilitati; la periodicità con la quale dette verifiche devono essere effettuate è indicata nell'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Per l'effettuazione della prima verifica periodica l'Inail può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, come previsto dal decreto ministeriale 11 aprile 2011.

FINALITÀ

Verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza già accertate all'atto della verifica precedente (ex art. 22 del decreto ministeriale 1 dicembre 1975).

MODALITÀ DI VERIFICA

La verifica viene effettuata, previa identificazione dell'impianto, esaminando il verbale relativo alla precedente messa in servizio. La configurazione dell'impianto deve risultare invariata rispetto a quanto verbalizzato in occasione delle verifiche precedenti e i dispositivi di sicurezza devono risultare in ordine ed efficienti.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata tramite Pec (o attraverso i servizi *online* prossimamente disponibili sul portale dell'Inail).

La richiesta può ritenersi completa se contiene almeno le seguenti informazioni:

- indirizzo completo presso cui si trova l'impianto;
- dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita Iva) e i riferimenti telefonici;
- dati identificativi dell'impianto (tipologia, matricola);
- indicazione del soggetto abilitato iscritto nell'elenco di cui al decreto ministeriale 11 aprile 2011;
- data della richiesta.

È utile che a tale richiesta il datore di lavoro alleggi copia del libretto matricolare Ispesl/Inail onde consentire una corretta identificazione dell'impianto.

Dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti inizia il computo dei quarantacinque giorni entro i quali l'Inail può intervenire, effettuando direttamente la verifica, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta e scelto tra quelli rientranti negli elenchi regionali dell'Inail, reperibili sul portale istituzionale nella sezione Attività -> Ricerca e Tecnologia.

COSTI A CARICO DELL'UTENTE

L'erogazione del servizio prevede un costo a carico dell'utente secondo quanto previsto dal tariffario di cui al decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 "Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" e successive modificazioni.

2. Impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

I procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

La regolamentazione si applica agli ambienti di lavoro nei quali sia individuabile la figura di almeno un "lavoratore" ovvero una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

In base all'art. 3 del citato decreto, è attribuito all'Inail il controllo a campione della "prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici".

Per impianto di messa a terra si intende l'insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Ai fini del medesimo decreto si intendono facenti parte dell'impianto di messa a terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) e i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti. Sono soggetti all'obbligo di denuncia di cui all'art. 2, gli impianti di messa a terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione. Non rientrano in tale obbligo gli impianti di terra realizzati esclusivamente per ragioni funzionali, o per altri motivi, e i sistemi di protezione dai contatti indiretti che non si basano sull'interruzione automatica dell'alimentazione.

Per quanto riguarda gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, invece, sono soggetti all'obbligo di denuncia di cui all'art. 2 del suddetto decreto solo le installazioni e i dispositivi di protezione quando, a seguito della valutazione del rischio fulminazione (diretta e indiretta) effettuata secondo la pertinente normativa tecnica (CEI EN 62305-2), risultino necessari ai fini del contenimento della componente di rischio R1 (perdita di vita umana).

Relativamente agli ambienti con pericolo di esplosione, solo gli impianti di terra possono essere sottoposti a prima verifica, mentre i relativi impianti elettrici sono oggetto di omologazione di competenza delle Asl o Arpa.

La prima verifica a campione va effettuata solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito un rifacimento tale da essere assimilabile a uno nuovo. Con riferimento agli impianti di messa a terra si considerano tali le variazioni della categoria dell'impianto e la modifica della destinazione d'uso con applicazione di una diversa normativa tecnica che prevede un aumento del livello di sicurezza. Con riferimento agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, in linea generale, si ritiene che l'aumento del livello di protezione debba essere considerato nell'ambito di nuova denuncia.

Ulteriori indicazioni di carattere tecnico e procedurale sono consultabili sul documento "DPR 462/01 - Guida tecnica alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra" disponibile al *link*: https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_084757.pdf?section=atti-e-documenti

Tutte le informazioni relative alle modalità di richiesta di espletamento delle attività di controllo e verifica dell'Istituto possono essere reperite sul portale istituzionale al seguente *link*: <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione.html>

2.1 TIPOLOGIA DI VERIFICA

Verifica dell'impianto di messa a terra.

UTENTI DESTINATARI

Datori di lavoro.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Si effettua la verifica del sistema di protezione dai contatti indiretti, realizzato mediante interruzione automatica del circuito, secondo quanto definito dalla legislazione e dalla normativa tecnica vigente in materia.

FINALITÀ

La verifica di impianto di messa a terra consiste nell'accertamento della conformità alle norme tecniche applicabili e comprende le seguenti attività: esame della documentazione; esame a vista dei luoghi e degli impianti; effettuazione di prove e misure; redazione del verbale di verifica; comunicazione all'organo di vigilanza.

MODALITÀ PER LA VERIFICA

La verifica dell'impianto di messa a terra va effettuata prendendo come riferimento le norme CEI 64-8, CEI 99-2, CEI 99-3 e la Guida CEI-ISPEL 64-14 "Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori".

La messa in esercizio degli impianti di messa a terra non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti a omologazione dell'impianto. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia più reperibile, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 e dopo il 13 marzo 1990, essa può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza redatta da un professionista/responsabile tecnico con le competenze indicate dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. La dichiarazione di rispondenza può essere utilizzata per gli adempimenti previsti dal decreto 22 ottobre 2001, n. 462.

Per gli impianti che non rientrano nel campo di applicazione del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, l'omologazione deve essere attestata da una dichiarazione (rilasciata dall'installatore) di rispondenza alla regola dell'arte secondo le indicazioni della legge 1° marzo 1968, n. 186.

Ai fini degli adempimenti di verifica, è essenziale che il datore di lavoro metta a disposizione del verificatore la documentazione tecnica a corredo dell'impianto;

una dichiarazione di conformità sprovvista di tale documentazione e degli allegati obbligatori non si può considerare atto omologativo dell'impianto.

Per la definizione della documentazione di progetto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 si ritiene essenziale almeno la seguente documentazione con i relativi dati tecnici:

1. relazione tecnica contenente: destinazione d'uso, classificazione degli ambienti, dati del sistema elettrico, tipo di alimentazione, ecc.; criteri di dimensionamento dell'impianto di terra; misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti; scelta del tipo di impianto e componenti in relazione ai parametri elettrici e condizioni ambientali;
2. elaborati grafici: schemi di sistema (per gli impianti complessi); schemi elettrici unifilari (quadri elettrici MT e BT principali e secondari); schemi planimetrici (impianto di terra, ubicazione dei quadri elettrici principali e secondari con destinazione d'uso locali);
3. calcolo, tabelle e/o diagrammi di coordinamento delle protezioni (per la protezione dai guasti a terra);
4. tipi di dispositivi di protezione;
5. curve di intervento; ulteriore documentazione potrebbe essere necessaria per impianti complessi.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, deve inviare la dichiarazione di conformità rispettivamente all'Inail e alle Asl o Arpa competenti per territorio, nel caso di Sportello Unico non operante. Nei comuni singoli o associati ove sia operante lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, la suddetta dichiarazione è presentata allo stesso Sportello Unico, che provvede all'inoltro ai soggetti di cui sopra territorialmente competenti. Ai fini degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, per semplificare il procedimento di inoltro e di mantenimento degli atti documentali, non è necessario inviare, unitamente alla dichiarazione di conformità, la documentazione tecnica prevista. Tali allegati devono invece essere conservati presso il luogo dove è situato l'impianto e resi disponibili in occasione della visita del verificatore, che potrà richiederli in visione ed eventualmente acquisirli in copia, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici. La dichiarazione di conformità va inoltrata tramite Pec o posta raccomandata A/R o a mano (o attraverso i servizi *online* prossimamente disponibili sul portale dell'Inail) all'Unità operativa territoriale (Uot) competente per territorio, unitamente al modulo predisposto dall'Istituto firmato in originale dal datore di lavoro, al fine di acquisire i dati necessari

per la formulazione dei criteri di campionatura. Il controllo della completezza formale delle dichiarazioni di conformità ricevute rientra nei compiti dell'Istituto ai fini dell'ammissibilità della denuncia come atto omologativo dell'impianto. Pertanto, in caso di dichiarazioni incomplete, la Uot ricevente, a seguito dell'immatricolazione della pratica, provvederà a dare comunicazione scritta all'utente delle irregolarità riscontrate.

I moduli per la richiesta della verifica sono presenti al seguente *link*:
<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html>

COSTI A CARICO DELL'UTENTE

L'erogazione del servizio prevede un costo a carico dell'utente secondo quanto previsto dal Tariffario pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005. Si applicano le tariffe con i codici dal 6310 al 6450.

2.2 TIPOLOGIA DI VERIFICA

Verifica degli impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

UTENTI DESTINATARI

Datori di lavoro.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Viene effettuata la verifica del sistema di protezione dalla fulminazione diretta e indiretta secondo quanto definito dalla legislazione e dalla normativa tecnica vigente in materia.

FINALITÀ

La verifica dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche consiste nell'accertamento della conformità alle norme tecniche applicabili e comprende le seguenti attività: esame della documentazione; esame a vista dei luoghi e degli impianti; effettuazione di prove e misure; redazione del verbale di verifica; comunicazione all'organo di vigilanza.

MODALITÀ PER LA VERIFICA

Le verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche vengono effettuate facendo riferimento alle norme CEI 81-10 e alla relativa Guida CEI 81-2. La messa in esercizio degli impianti contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti a omologazione dell'impianto. Gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche installati negli edifici non a uso civile dopo il 27 marzo 2008 devono essere corredati dalla dichiarazione di conformità di cui al citato decreto.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia più reperibile, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 e dopo il 31 marzo 1990, essa può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza redatta da un professionista/responsabile tecnico con le competenze indicate dallo stesso decreto 22 gennaio 2008, n. 37. La dichiarazione di rispondenza può essere utilizzata per gli adempimenti previsti dal decreto 22 ottobre 2001, n. 462.

Per gli impianti che non rientrano nel campo di applicazione del decreto 22 gennaio 2008, n. 37, l'omologazione deve essere attestata da una dichiarazione (rilasciata dall'installatore) di rispondenza alla regola dell'arte secondo le indicazioni della legge 1° marzo 1968, n. 186.

Ai fini degli adempimenti di verifica, è essenziale che il datore di lavoro metta a disposizione del verificatore la documentazione tecnica a corredo dell'impianto; una dichiarazione di conformità sprovvista di tale documentazione e degli allegati obbligatori non si può considerare atto omologativo dell'impianto. Per la definizione della documentazione di progetto degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche si ritiene necessaria la documentazione prevista dalle norme CEI 81-10.

In particolare devono essere prodotti: la valutazione del rischio fulminazione (diretta o indiretta), il progetto dell'impianto.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, deve inviare la dichiarazione di conformità rispettivamente all'Inail e alle Asl o Arpa competenti per territorio, nel caso di Sportello unico non operante. Nei comuni singoli o associati ove sia operante lo Sportello unico per le attività produttive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, la suddetta dichiarazione è presentata allo stesso Sportello unico, che provvede all'inoltro ai soggetti di cui sopra territorialmente competenti. Ai fini degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, per semplificare il procedimento di inoltro e di mantenimento degli atti documentali, non è necessario inviare, unitamente alla dichiarazione di conformità, la documentazione tecnica prevista. Tali allegati devono invece essere conservati presso il luogo dove è situato l'impianto e resi disponibili in occasione della visita del verificatore, che potrà richiederli in visione ed eventualmente acquisirli in copia, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici. La dichiarazione di conformità, va inoltrata tramite Pec o posta raccomandata A/R o a mano (o attraverso i servizi *online* prossimamente disponibili sul portale dell'Inail) all'Unità operativa territoriale (Uot) competente per territorio unitamente al modulo predisposto dall'Istituto firmato in originale dal datore di lavoro, al fine di acquisire i dati necessari per la formulazione dei criteri di campionatura. Il controllo della completezza formale delle dichiarazioni di conformità ricevute rientra nei compiti dell'Istituto ai fini dell'ammissibilità della denuncia come atto omologativo dell'impianto. Pertanto, in caso di dichiarazioni incomplete, la Uot ricevente, a seguito dell'immatricolazione della pratica, provvederà a dare comunicazione scritta all'utente delle irregolarità riscontrate.

I moduli per la richiesta della verifica sono presenti al seguente *link*:
<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html>

COSTI A CARICO DELL'UTENTE

L'erogazione del servizio prevede un costo a carico dell'utente secondo quanto previsto dal Tariffario pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005. Si applicano le tariffe con i codici dal 6210 al 6300 e 6450.

3. Recipienti di trasporto gas - bombole per GPL

Per “recipienti di trasporto gas – bombole per GPL” si intende un recipiente trasportabile a pressione di capacità non superiore a 150 litri destinato a contenere gas di petrolio liquefatto (GPL).

Le bombole per GPL devono essere realizzate e mantenute in efficienza in modo che ne sia garantita la sicurezza durante le operazioni di trasporto e in occasione dell'utilizzo presso l'utente finale.

Sono soggette a revisione le bombole certificate dagli organismi preposti secondo una specifica normativa nazionale (c.d. vecchio parco) e quelle certificate in accordo alle direttive europee recepite in Italia dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 (attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili) e dal decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 (Attuazione della Direttiva 2010/35/UE – *Transportable Pressure Equipment Directive* TPED).

In particolare, relativamente alle revisioni periodiche, per le bombole “vecchio parco” si applica il decreto ministeriale 12 settembre 1925 (Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti) e le successive serie di Norme Integrative, mentre per quelle di nuova costruzione, si applica la normativa *European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road* (Adr) e le norme tecniche a essa collegate.

Sebbene le bombole si configurino, nella generale accezione, come attrezzature di lavoro, cui quindi è pienamente applicabile il comma 2 dell'art. 70 del decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 81, esse non rientrano nella disciplina delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 71, in quanto non elencate nell'allegato VII del medesimo decreto.

Le revisioni periodiche sono condotte secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di Norme Integrative (vecchio parco), ovvero secondo le disposizioni della norma UNI EN 1440, espressamente indicata nell'Adr per le bombole costruite in accordo alle disposizioni della Direttiva TPED.

I recipienti del vecchio parco vengono sottoposti alle seguenti attività di revisione:

1. visita esterna;
2. prova di pressione.

Conseguentemente alle prove, viene emessa una certificazione che individua il periodo di ulteriore esercibilità del recipiente sino alla scadenza della successiva revisione periodica (31 dicembre del decimo anno successivo al collaudo). Al termine della procedura di revisione, sono punzonate sulla ghiera le ultime due cifre dell'anno di collaudo, seguite dalla stella RI (Repubblica Italiana).

I recipienti costruiti secondo la direttiva TPED sono invece sottoposti, secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 1440, alle seguenti attività di revisione:

1. ispezione visiva esterna;
2. ispezione visiva interna;
3. prova di pressione;
4. controllo delle filettature del collare e della valvola.

È prevista la possibilità, per le bombole in acciaio, saldate e ricaricabili, utilizzate per il trasporto del GPL, di essere esentate dall'obbligo di verifica dello stato interno, la cui deroga, prevista dall'Adr, è contemplata dall'accordo multilaterale M308.

La circolazione delle bombole, verificate secondo l'Accordo M308, è limitata esclusivamente ai Paesi firmatari (Italia e Francia).

Conseguentemente alle prove viene emessa una certificazione (anche cumulativa purché le bombole appartengano allo stesso proprietario) con l'indicazione della scadenza della revisione periodica successiva. Vengono punzonati l'identificativo dell'Organismo Notificato e la data del collaudo.

Sia per le bombole del vecchio parco che per quelle fabbricate in accordo alla direttiva TPED, la periodicità delle revisioni potrà essere estesa a 15 anni dietro precise condizioni imposte da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ossequio alle disposizioni contenute nella istruzione di imballaggio P200 dell'Adr ed. 2019.

3.1 TIPOLOGIA DI VERIFICA

Revisione periodica delle bombole soggette al decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive norme e circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e recipienti costruiti secondo la direttiva TPED.

UTENTI DESTINATARI

Proprietari e centri di revisione.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Sono sottoposte a revisione le bombole di capacità non superiore a 150 litri destinate a contenere gas di petrolio liquefatto (GPL).

FINALITÀ

Accertare il buono stato di conservazione delle bombole, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

MODALITÀ DELLA RICHIESTA

La richiesta (in bollo per il vecchio parco) deve essere inoltrata dal Centro di revisione o dal proprietario delle attrezzature; il periodo di validità della revisione per il vecchio parco è di 10 anni, (31 dicembre del decimo anno successivo al collaudo). Sono in *itinere* le procedure applicative relative all'estensione della periodicità a 15 anni, secondo le disposizioni dell'istruzione di imballaggio P200 dell'Adr ed. 2019.

MODALITÀ PER LA VERIFICA

A seguito della richiesta presentata dall'utente, il tecnico dell'Inail si reca presso un centro di revisione scelto dal proprietario del recipiente ai fini dello svolgimento delle attività di controllo.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Tutte le richieste e comunicazioni devono essere effettuate tramite Pec. Potranno essere accettati con altre modalità (posta ordinaria o consegna a mano) solo allegati che per la loro particolarità presentino difficoltà a essere digitalizzati; in ogni caso, la comunicazione tramite posta certificata deve rappresentare l'impedimento alla trasmissione per via telematica e indicare le specifiche di tali allegati.

È ammesso, altresì, che la ricezione e/o l'invio della suddetta corrispondenza vengano effettuati da un soggetto diverso dal richiedente, purché da questi opportunamente delegato.

COSTI A CARICO DELL'UTENTE

Per le attività di revisione periodica di bombole del vecchio parco, dopo la ricezione della richiesta di verifica, viene inviata all'utente una richiesta di pagamento che può essere effettuato tramite bonifico bancario o bollettino di conto corrente postale, indicando il numero cronologico assegnato all'atto della richiesta e la prestazione indicata nella richiesta di pagamento. Al termine delle operazioni di revisione periodica, potrà essere emesso un conguaglio a seguito di variazione del numero delle bombole presentate al collaudo ovvero di una tempistica maggiore a quella prevista.

Per le attività di revisione periodica di bombole fabbricate in accordo alla Direttiva TPED, il pagamento verrà effettuato a seguito dell'emissione della fattura da parte di Inail.

La tariffazione per l'espletamento del servizio, avviene in base al numero delle bombole sottoposte a collaudo, ovvero del tempo impiegato per eseguirlo: la tariffa determinata è quella più favorevole per l'Istituto (decreto tariffario Ispesl pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005), codici tariffa 5490, 5500, 5510, e 5520 per il vecchio parco e Allegato 3, codici tariffa 7450, 7460, 7470, 7480, 7490 per le bombole fabbricate in accordo alla Direttiva TPED.

Per quantitativi annui rilevanti di revisione bombole, si può procedere alla stipula di convenzioni.

4. Idroestrattori, carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e ascensori e montacarichi da cantiere

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ha introdotto delle nuove attrezzature nel novero di quelle soggette a verifica periodica.

La tabella sotto riportata elenca queste nuove attrezzature di lavoro e ne specifica la periodicità di verifica:

Attrezzatura	Intervento/Periodicità
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale

Una precisazione meritano gli idroestrattori: queste attrezzature di lavoro erano già sottoposte a regime di verifica periodica, ma il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni introduce nuovi parametri; originariamente, infatti, la verifica periodica era effettuata esclusivamente sugli idroestrattori con diametro esterno del paniere superiore a 500 mm.

Si riporta di seguito una disamina della procedura da adottare per le diverse tipologie di attrezzature di lavoro riportate sopra.

Idroestrattori a forza centrifuga con diametro inferiore a 500 mm, ma diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.).

Per questi idroestrattori il decreto ministeriale 11 aprile 2011 prescrive che il datore di lavoro inoltri:

1. comunicazione di messa in servizio all'Unità operativa territoriale dell'Inail competente¹ all'atto della messa in servizio;

¹ Le indicazioni per l'individuazione della Struttura Inail territorialmente competente sono reperibili oltre che nel portale istituzionale, anche in allegato alla guida. Si precisa che nel caso di attrezzature di lavoro mobili o trasferibili, l'Unità operativa territoriale dell'Inail alla quale avanzare la richiesta di prima verifica periodica deve essere quella presso la quale si trova l'attrezzatura di lavoro, per l'effettuazione del sopralluogo.

2. richiesta di prima verifica periodica all'Unità operativa territoriale dell'Inail competente;
3. richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati.

Per gli idroestrattori privi di marcatura CE, il datore di lavoro dovrà attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e allegare copia di tale attestazione alla richiesta di prima verifica periodica.

Per gli idroestrattori già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 aprile 2011, la richiesta di prima verifica periodica (punto 2) costituisce adempimento anche per la comunicazione di messa in servizio (punto 1).

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Per i carrelli a braccio telescopico il decreto ministeriale 11 aprile 2011 prescrive che il datore di lavoro inoltri:

1. comunicazione di messa in servizio all'Unità operativa territoriale dell'Inail competente all'atto della messa in servizio;
2. richiesta di prima verifica periodica all'Unità operativa territoriale dell'Inail competente;
3. richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati.

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico privi di marcatura CE, il datore di lavoro dovrà attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e allegare copia di tale attestazione alla richiesta di prima verifica periodica.

Si precisa che per i carrelli il legislatore ha previsto anche la verifica di eventuali funzioni aggiuntive di sollevamento cose e/o sollevamento persone, per cui è necessario che il datore di lavoro all'atto della comunicazione di messa in servizio o della richiesta di prima verifica periodica specifichi le eventuali funzioni aggiuntive di cui l'attrezzatura è dotata.

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico già messi in servizio alla data del

23 maggio 2012, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 aprile 2011, la richiesta di prima verifica periodica (punto 2) costituisce adempimento anche per la comunicazione di messa in servizio (punto 1).

Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (Plac)

Per le Plac il decreto ministeriale 11 aprile 2011 prescrive che il datore di lavoro inoltri:

1. comunicazione di messa in servizio all'Unità operativa territoriale dell'Inail competente all'atto della messa in servizio;
2. richiesta di prima verifica periodica all'Unità operativa territoriale dell'Inail competente;
3. richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati.

Per le Plac prive di marcatura CE, il datore di lavoro dovrà esibire copia dell'autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

Per le Plac già messe in servizio alla data del 23 maggio 2012, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 aprile 2011, la richiesta di prima verifica periodica (punto 2) costituisce adempimento anche per la comunicazione di messa in servizio (punto 1), come evidente dalla modulistica disponibile sul portale dell'Inail.

Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente

Per ascensori e montacarichi da cantiere il decreto ministeriale 11 aprile 2011 prescrive che il datore di lavoro inoltri:

1. comunicazione di messa in servizio all'Unità operativa territoriale dell'Inail competente all'atto della messa in servizio;
2. richiesta di prima verifica periodica all'Unità operativa territoriale dell'Inail competente;
3. richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati.

Per ascensori e montacarichi da cantiere privi di marcatura CE², il datore di lavoro dovrà attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e allegare copia di tale attestazione alla richiesta di prima verifica periodica.

Per ascensori e montacarichi da cantiere già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 aprile 2011, la richiesta di prima verifica periodica (punto 2) costituisce adempimento anche per la comunicazione di messa in servizio (punto 1).

Per tutte le attrezzature sopra richiamate la comunicazione di messa in servizio può essere predisposta secondo la modulistica disponibile sul portale dell'Inail (<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html>) allegando la documentazione indicata in base alla tipologia di macchina.

Almeno 45 giorni prima della scadenza prescritta dal legislatore, il datore di lavoro deve provvedere alla richiesta di prima verifica periodica all'Unità operativa territoriale dell'Inail competente, adottando la modulistica disponibile sul portale dell'Inail; tale richiesta deve in ogni caso riportare obbligatoriamente:

- indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro;
- dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita Iva) e i riferimenti telefonici;
- dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro (tipologia dell'attrezzatura di lavoro, matricola Enpi/Ancc/Ispesl/Inail/MIps);
- indicazione del soggetto abilitato iscritto nell'elenco di cui all'art. 2 comma 4 del decreto ministeriale 11 aprile 2011;
- data della richiesta.

La prima verifica periodica deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa, può essere condotta da personale dell'Inail ovvero su incarico dell'Inail dal soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta; decorsi i 45 giorni dalla richiesta completa di prima verifica periodica³, il datore di lavoro può rivolgersi a uno dei soggetti abilitati nella regione in cui è in uso l'attrezzatura di lavoro.

2 Si precisa che in Italia gli ascensori da cantiere rientrano nella direttiva macchine a partire dal 6 marzo 2010 (data del recepimento italiano della direttiva 2006/42/CE).

3 Qualora l'Unità operativa territoriale dell'Inail comunichi la mancanza di alcune delle informazioni obbligatorie nella richiesta, i termini di decorrenza dei 45 giorni devono ritenersi interrotti, finché il datore di lavoro non provvede a fornire le indicazioni previste.

La prima verifica periodica prevede un sopralluogo da parte di un tecnico con la redazione e la consegna di una scheda tecnica e di un verbale di verifica, rilasciato a valle di una serie di controlli e prove volti a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

Scheda tecnica e verbale devono accompagnare l'attrezzatura di lavoro fino alla dismissione.

4.1 TIPOLOGIA DI VERIFICA

Prima verifica periodica di taluni idroestrattori, di carrelli semoventi a braccio telescopico, di piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e ascensori e montacarichi da cantiere .

UTENTI DESTINATARI

Datori di lavoro, noleggiatori.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Esame della documentazione fornita a corredo dell'attrezzatura di lavoro per la redazione della relativa scheda tecnica, ed esame e prove dell'attrezzatura e dei relativi dispositivi di sicurezza per la stesura del verbale di verifica periodica.

FINALITÀ

Valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza dell'attrezzatura di lavoro.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata anticipatamente rispetto alle scadenze prescritte dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni per le specifiche attrezzature, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze.

Il modulo deve essere presentato da parte del datore di lavoro o suo delegato⁴ all'Unità operativa territoriale (Uot) competente in base al luogo di utilizzo/installazione dell'attrezzatura, tramite Pec (o attraverso i servizi online prossimamente disponibili sul portale dell'Inail).

La modulistica da adottare può essere reperita sul portale istituzionale al [link](https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html) <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html>, onde assicurare tutte le informazioni indispensabili alla richiesta.

Entro 45 giorni dalla richiesta completa, l'Inail inoltra al datore di lavoro comunicazione per l'effettuazione del pagamento della prestazione; l'importo dovuto all'Inail sarà pari al 100% di quanto previsto dal tariffario di cui al decreto dirigenziale 23 novembre 2011 "Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezza-

4 La delega deve essere accompagnata da copia del documento d'identità del datore di lavoro.

ture di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" e successive modificazioni (se la prima verifica periodica viene condotta dal personale dell'Inail) ovvero pari al 15% (se la prima verifica periodica viene eseguita dal soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta e delegato dall'Inail).

Il pagamento può essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario, in entrambi i casi è necessario riportare il numero di cronologico esplicitato nella comunicazione inviata dall'Unità operativa territoriale dell'Inail.

Laddove trascorrono inutilmente i 45 giorni dalla richiesta completa, il datore di lavoro può richiedere l'intervento di un soggetto pubblico o privato abilitato nella regione di utilizzo/installazione dell'attrezzatura.

MODALITÀ PER LA VERIFICA

La prima verifica periodica prevede una prima fase di esame documentale (dichiarazione CE di conformità e istruzioni) per la redazione della scheda tecnica dell'attrezzatura e una successiva di effettuazione di controlli e prove direttamente sull'attrezzatura, al fine di valutare lo stato di manutenzione e conservazione dell'attrezzatura e dei suoi dispositivi di sicurezza.

COSTI A CARICO DELL'UTENTE

L'erogazione del servizio prevede un costo a carico dell'utente secondo quanto previsto dal tariffario di cui al decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 "Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" e successive modificazioni.

5. Apparecchi di sollevamento

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni individua le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011. È bene precisare che le macchine soggette al regime di verifica periodica sono esclusivamente quelle che si configurano come attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 69 del già richiamato decreto ovvero "qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro".

Di seguito l'estratto dell'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni riportante le attrezzature di lavoro afferenti ai gruppi SC (sollevamento cose) e SP (sollevamento persone) e la relativa periodicità di verifica.

Attrezzature di lavoro afferenti al gruppo sollevamento cose (SC)⁵:

Attrezzatura	Intervento/Periodicità
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del aniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) ⁶	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali

5 L'elenco non è completo, dal momento che talune attrezzature non sono riportate (carrelli semoventi a braccio telescopico, macchine agricole raccoglifrutta, piattaforme autosollevanti su colonne, ponti sospesi, ascensori e montacarichi da cantiere), perché trattate separatamente in altre schede.

6 Per gli idroestrattori occorre fare una precisazione: queste attrezzature di lavoro, infatti, erano già sottoposte a regime di verifica periodica prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, tuttavia i parametri introdotti dall'allegato VII per discriminare quali tra questi vadano sottoposti a verifica periodica ha allargato il panorama rispetto al pregresso. Originariamente il decreto ministeriale 12 settembre 1959 prescriveva la verifica periodica esclusivamente per gli idroestrattori con diametro esterno del paniere superiore a 500 mm.

Come evidente dall'estratto sopra riportato, per gli apparecchi di sollevamento materiali il legislatore ha prescritto che la periodicità di verifica vari in base alla vetustà dell'attrezzatura di lavoro e al settore di impiego.

Attrezzature di lavoro afferenti al gruppo sollevamento persone (SP):

Attrezzatura	Intervento/Periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale

Per tutte queste attrezzature il decreto ministeriale 11 aprile 2011 prescrive che il datore di lavoro provveda a inoltrare:

1. comunicazione di messa in servizio all'Unità operativa territoriale dell'Inail competente⁷ all'atto della messa in servizio;
2. richiesta di prima verifica periodica all'Unità operativa territoriale dell'Inail competente;
3. richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati.

Per le attrezzature sopra elencate, prive di marcatura CE⁸ e non oggetto di modifiche sostanziali, gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2 si ritengono assolti con la procedura omologativa; pertanto le attrezzature in questione, una volta ultimato l'iter omologativo, rimangono soggette al regime di verifica periodica successiva.

La comunicazione di messa in servizio può essere predisposta secondo la modulistica disponibile sul portale dell'Inail, allegando, ove possibile, copia della dichiarazione CE di conformità; tale documento non risulta obbligatorio, ma può essere di ausilio agli uffici preposti per verificare l'appartenenza dell'attrezzatura al regime di verifica periodica, cercando di evitare ulteriori oneri per il datore di lavoro e per le altre strutture coinvolte.

⁷ Le indicazioni per l'individuazione della Struttura dell'Inail territorialmente competente sono reperibili oltre che nel portale istituzionale, anche in allegato alla guida. Si precisa che nel caso di attrezzature di lavoro mobili o trasferibili, l'Unità operativa territoriale dell'Inail alla quale avanzare la richiesta di prima verifica periodica deve essere quella presso la quale si trova l'attrezzatura di lavoro, per l'effettuazione del sopralluogo.

⁸ La mancanza della marcatura CE è determinata dal fatto che le macchine sono state immesse sul mercato o messe in servizio in data antecedente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recepimento italiano della prima direttiva macchine (21 settembre 1996 per tutte le macchine, a esclusione delle macchine destinate al sollevamento persone per le quali il termine è il 31 dicembre 1996).

Almeno 45 giorni prima della scadenza prescritta dal legislatore il datore di lavoro deve provvedere alla richiesta di prima verifica periodica all'Unità operativa territoriale dell'Inail competente, adottando la modulistica disponibile sul portale istituzionale <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html>; tale richiesta deve in ogni caso riportare obbligatoriamente:

- indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro;
- dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita IVA) e i riferimenti telefonici;
- dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro (tipologia dell'attrezzatura di lavoro, matricola Enpi/Ancc/Ispesl/Inail/Mlps);
- indicazione del soggetto abilitato iscritto nell'elenco di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 aprile 2011;
- data della richiesta.

La prima verifica periodica deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa, può essere condotta da personale dell'Inail ovvero su incarico dell'Inail dal soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta; decorsi i 45 giorni dalla richiesta completa di prima verifica periodica⁹, il datore di lavoro può rivolgersi a uno dei soggetti abilitati nella regione in cui è in uso l'attrezzatura di lavoro.

La prima verifica periodica prevede un sopralluogo da parte di un tecnico con la redazione e la consegna di una scheda tecnica e di un verbale di verifica, rilasciato a valle di una serie di controlli e prove volti a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

Scheda tecnica e verbale devono accompagnare l'attrezzatura di lavoro fino alla dismissione.

⁹ Qualora l'Unità operativa territoriale dell'Inail comunichi la mancanza di alcune delle informazioni obbligatorie nella richiesta, i termini di decorrenza dei 45 giorni devono ritenersi interrotti, finché il datore di lavoro non provvede a fornire le indicazioni previste.

5.1 TIPOLOGIA DI VERIFICA

Prima verifica periodica di apparecchi di sollevamento cose e apparecchi di sollevamento persone.

UTENTI DESTINATARI

Datori di lavoro, noleggiatori.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Esame della documentazione fornita a corredo dell'attrezzatura di lavoro (dichiarazione CE di conformità e istruzioni), per la redazione della relativa scheda tecnica ed esame e prove dell'attrezzatura e dei relativi dispositivi di sicurezza, per la stesura del verbale di verifica periodica.

FINALITÀ

Valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza dell'attrezzatura di lavoro.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata anticipatamente rispetto alle scadenze prescritte dall'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni per le specifiche attrezzature, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze.

Il modulo deve essere presentato da parte del datore di lavoro o suo delegato¹⁰, all'Unità operativa territoriale competente in base al luogo di utilizzo/installazione dell'attrezzatura, tramite Pec (o attraverso i servizi online prossimamente disponibili sul portale dell'Inail).

La modulistica da adottare può essere reperita sul portale istituzionale al [link](https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html) <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html>, onde assicurare tutte le informazioni indispensabili alla richiesta.

Entro 45 giorni dalla richiesta completa, l'Inail inoltra al datore di lavoro comunicazione per l'effettuazione del pagamento della prestazione; l'importo dovuto all'Inail sarà pari al 100% di quanto previsto dal tariffario di cui al decreto diri-

¹⁰ La delega deve essere accompagnata da copia del documento d'identità del datore di lavoro.

genziale del 23 novembre 2012 “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all'allegato VII del al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e successive modificazioni (se la prima verifica periodica viene condotta dal personale dell'Inail) ovvero pari al 15% (se la prima verifica periodica viene eseguita dal soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta e delegato dall'Inail). Il pagamento può essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario, in entrambi i casi è necessario riportare il numero di cronologico esplicitato nella comunicazione inviata dall'Unità operativa territoriale dell'Inail.

Laddove trascorrono inutilmente i 45 giorni dalla richiesta completa, il datore di lavoro può richiedere l'intervento di un soggetto pubblico o privato abilitato nella regione di utilizzo/installazione dell'attrezzatura.

MODALITÀ PER LA VERIFICA

La prima verifica periodica prevede una prima fase di esame documentale (dichiarazione CE di conformità e istruzioni), per la redazione della scheda tecnica dell'attrezzatura e una successiva di effettuazione di controlli e prove direttamente sull'attrezzatura, al fine di valutare lo stato di manutenzione e conservazione dell'attrezzatura e dei suoi dispositivi di sicurezza.

COSTI A CARICO DELL'UTENTE

L'erogazione del servizio prevede un costo a carico dell'utente secondo quanto previsto dal tariffario di cui al decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e successive modificazioni.

6. Ponti sospesi e macchine agricole raccoglifrutta

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, prevede che ponti sospesi e macchine agricole raccoglifrutta¹¹ rientrino nel regime di verifica periodica con periodicità biennale.

Ai fini di tale verifica, il datore di lavoro deve inoltrare:

1. la comunicazione di messa in servizio, all'Unità operativa territoriale dell'Inail competente¹² all'atto della messa in servizio;
2. la richiesta di prima verifica periodica, all'Unità operativa territoriale dell'Inail competente;
3. la richiesta di verifica periodica successiva, ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati.

I ponti sospesi e le macchine agricole raccoglifrutta non marcati CE e non oggetto di modifiche sostanziali, solo dopo aver ottemperato alle procedure di omologazione e collaudo (prescritte dal decreto ministeriale 4 marzo 1982), sono sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima; in ogni caso, anche per le suddette macchine, il datore di lavoro deve inoltrare comunicazione di messa in servizio per l'assegnazione della matricola.

Per ponti sospesi e macchine agricole raccoglifrutta la comunicazione di messa in servizio può essere predisposta secondo la modulistica disponibile sul portale istituzionale (<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html>), allegando copia della dichiarazione CE di conformità¹³, ove disponibile.

Almeno 45 giorni prima della scadenza prescritta dal legislatore, il datore di lavoro deve provvedere alla richiesta di prima verifica periodica all'Unità operativa territoriale dell'Inail competente, adottando la modulistica disponibile sul portale istituzionale (<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html>).

¹¹ Le macchine agricole raccoglifrutta non sono espressamente indicate nell'allegato VII al decreto legislativo 4 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, ma vanno verificate in quanto impianti speciali di cui al decreto ministeriale 4 marzo 1982.

¹² Le indicazioni per l'individuazione della Struttura dell'Inail territorialmente competente sono reperibili oltre che nel portale istituzionale, anche in allegato alla guida. Si precisa che nel caso di attrezzature di lavoro mobili o trasferibili, l'Unità operativa territoriale dell'Inail alla quale avanzare la richiesta di prima verifica periodica deve essere quella presso la quale si trova l'attrezzatura di lavoro, per l'effettuazione del sopralluogo.

¹³ Tali documenti non risultano obbligatori, ma possono essere di ausilio agli uffici preposti per verificare l'appartenenza dell'attrezzatura al regime di verifica periodica, evitando, ove possibile, ulteriori oneri per il datore di lavoro e le altre strutture coinvolte.

Tale richiesta deve in ogni caso riportare obbligatoriamente:

- indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro;
- dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita IVA) e i riferimenti telefonici;
- dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro (tipologia dell'attrezzatura di lavoro, matricola Enpi/Ancc/Ispesl/Inail/Mlps);
- indicazione del soggetto abilitato iscritto nell'elenco di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 aprile 2011 (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/verifica/prima-verifica-periodica-gvr_sc-sp.html);
- data della richiesta.

La prima verifica periodica deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa; può essere condotta da personale dell'Inail ovvero, su incarico dell'Inail, dal soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta; decorsi i 45 giorni dalla richiesta completa di prima verifica periodica¹⁴, il datore di lavoro può rivolgersi a uno dei soggetti abilitati nella regione in cui è in uso l'attrezzatura di lavoro.

¹⁴ Qualora l'Unità operativa territoriale dell'Inail comunichi la mancanza di alcune delle informazioni obbligatorie nella richiesta, i termini di decorrenza dei 45 giorni devono ritenersi interrotti, finché il datore di lavoro non provvede a fornire le indicazioni previste.

6.1 TIPOLOGIA DI VERIFICA

Prima verifica periodica di ponti sospesi e macchine agricole raccoglifrutta.

UTENTI DESTINATARI

Datori di lavoro, noleggiatori.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Esame della documentazione fornita a corredo dell'attrezzatura di lavoro (dichiarazione CE di conformità¹⁵, istruzioni, ecc.) per la redazione della relativa scheda tecnica ed esame e prove dell'attrezzatura e dei relativi dispositivi di sicurezza per la stesura del verbale di verifica periodica. Scheda tecnica e verbale devono accompagnare l'attrezzatura di lavoro fino alla dismissione.

FINALITÀ

Valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza dell'attrezzatura di lavoro.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata anticipatamente rispetto alle scadenze prescritte dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni al fine di assicurare il rispetto delle scadenze.

Il modulo deve essere presentato da parte del datore di lavoro, o suo delegato¹⁶, all'Unità operativa territoriale competente in base al luogo di utilizzo/installazione dell'attrezzatura, tramite Pec (o attraverso i servizi online prossimamente disponibili sul portale dell'Inail).

Entro 45 giorni dalla richiesta completa, l'Inail inoltra al datore di lavoro comunicazione per l'effettuazione del pagamento della prestazione; l'importo dovuto all'Inail sarà pari al 100% di quanto previsto dal tariffario di cui al decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 "Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (se la prima verifica periodica viene condotta da personale dell'Inail) ovvero pari al 15% (se la prima verifica periodica viene eseguita dal soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta e delegato dall'Inail).

¹⁵ Tale documento non risulta obbligatorio, ma può essere di ausilio agli uffici preposti per verificare l'appartenenza dell'attrezzatura al regime di verifica periodica, evitando, ove possibile, ulteriori oneri per il datore di lavoro e le altre strutture coinvolte.

¹⁶ La delega deve essere accompagnata da copia del documento d'identità del datore di lavoro.

Il pagamento può essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario, in entrambi i casi è necessario riportare il numero di cronologico esplicitato nella comunicazione inviata dall'Unità operativa territoriale dell'Inail.

Laddove trascorrono inutilmente i 45 giorni dalla richiesta completa, il datore di lavoro può richiedere l'intervento di un soggetto pubblico o privato abilitato nella regione di utilizzo/installazione dell'attrezzatura.

MODALITÀ PER LA VERIFICA

La prima verifica periodica prevede una prima fase di esame documentale (dichiarazione CE di conformità e istruzioni) per la redazione della scheda tecnica dell'attrezzatura e una successiva di effettuazione di controlli e prove direttamente sull'attrezzatura al fine di valutare lo stato di manutenzione e conservazione dell'attrezzatura e dei suoi dispositivi di sicurezza.

COSTI A CARICO DELL'UTENTE

L'erogazione del servizio prevede un costo a carico dell'utente secondo quanto previsto dal tariffario di cui al decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 "Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

7. Ponti sollevatori per veicoli

L'Inail provvede al riconoscimento d'idoneità dei ponti sollevatori per veicoli leggeri (di massa non superiore a 3.5 t) destinati alle officine autorizzate dalla Motorizzazione civile e trasporti in concessione (Mctc) per la revisione dei veicoli e al riconoscimento d'idoneità di ponti sollevatori destinati alla revisione di veicoli di massa superiore a 3.5 t (pesanti).

Nello specifico si tratta di rilevare, attraverso un primo esame documentale delle istruzioni a corredo del ponte e un successivo accertamento tecnico tramite sopralluogo, una serie di caratteristiche dimensionali e predisposizioni ritenute indispensabili per riconoscere l'attrezzatura idonea all'effettuazione dell'attività di revisione dei veicoli.

A seguito di esito positivo delle operazioni di riconoscimento l'Inail rilascia il certificato di riconoscimento d'idoneità al richiedente (fabbricante del ponte sollevatore o utilizzatore), inviandone copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'attività di riconoscimento, infatti, può consistere nell'esame del prototipo presso il fabbricante, nei casi in cui è il costruttore a richiedere il riconoscimento d'idoneità, che si estende in questo caso all'intera serie, oppure nell'esame del singolo esemplare presso l'utilizzatore non estendibile in questo caso ad altri esemplari della serie.

Nel primo caso il fabbricante provvederà poi a rilasciare a tutti gli utenti un certificato di conformità del singolo esemplare al prototipo riconosciuto idoneo dall'Inail. La stessa dichiarazione di conformità al prototipo può essere fornita dal fabbricante agli utilizzatori di esemplari già consegnati, purché venga appurato dallo stesso fabbricante che l'esemplare sia in tutto identico a quello riconosciuto idoneo o vengano apportate le modifiche necessarie a renderlo tale.

La richiesta di riconoscimento d'idoneità di ponti sollevatori per veicoli si effettua tramite l'apposita modulistica disponibile sul portale istituzionale <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html>

7.1 TIPOLOGIA DI VERIFICA

Riconoscimento di idoneità del ponte destinato a svolgere l'attività di revisione dei veicoli.

UTENTI DESTINATARI

Fabbricanti di ponti sollevatori per veicoli, officine autorizzate dalla Motorizzazione civile e trasporti in concessione (Mctc) per la revisione dei veicoli.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Verifica della rispondenza del ponte sollevatore destinato alla revisione dei veicoli leggeri (di massa non superiore a 3.5 t) alle disposizioni del decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628 e alle prescrizioni del decreto direttoriale, prot. R.D. 202 del 21 maggio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione per quelli utilizzati per la revisione di veicoli di massa superiore a 3.5 t.

FINALITÀ

Accertare la rispondenza del ponte sollevatore destinato ad attività di revisione ai rispettivi capitoli tecnici.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA

Un fabbricante di ponti sollevatori per veicoli ovvero un'officina autorizzata dalla Motorizzazione civile e trasporti in concessione (Mctc) alla revisione dei veicoli, può richiedere il servizio. Nel primo caso l'attività di riconoscimento consiste nell'esame del prototipo presso il fabbricante e il riconoscimento si estende in questo caso all'intera serie; il fabbricante provvederà poi a rilasciare a tutti gli utenti un certificato di conformità del singolo esemplare al prototipo riconosciuto idoneo dall'Inail.

Nel secondo caso l'attività riguarda l'esame del singolo esemplare presso l'utilizzatore e l'esito, quindi, non è estendibile ad altri esemplari della serie.

MODALITÀ PER LA VERIFICA

Attraverso un primo esame documentale delle istruzioni a corredo del ponte e a un successivo accertamento tecnico tramite sopralluogo, sono verificate una serie di caratteristiche dimensionali e predisposizioni ritenute indispensabili per riconoscere l'attrezzatura idonea all'effettuazione dell'attività di revisione dei veicoli. A seguito del buon esito delle operazioni di verifica, l'Inail provvede a rilasciare il certificato di riconoscimento d'idoneità, una copia del quale viene inviata anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Tutte le richieste e le eventuali successive comunicazioni devono essere effettuate tramite Pec (o attraverso i servizi *online* prossimamente disponibili sul portale dell'Inail).

Alle richieste dovranno essere allegati:

- copia della dichiarazione di conformità del ponte sollevatore;
- copia delle istruzioni del ponte sollevatore;
- dichiarazione di conformità del dispositivo prova giochi e del dispositivo di sollevamento assi (ove non integrati nel ponte);
- copia delle istruzioni del dispositivo prova giochi e del dispositivo di sollevamento assi (ove non integrati nel ponte).

I moduli per la richiesta sono presenti al seguente *link*:

<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html>

Dopo la presentazione della richiesta di riconoscimento, all'utente viene inviata una richiesta di pagamento. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario o bollettino di conto corrente postale indicando:

- il numero cronologico assegnato all'atto della richiesta;
- la prestazione indicata nella richiesta di pagamento.

COSTI A CARICO DELL'UTENTE

L'erogazione del servizio prevede un costo a carico dell'utente secondo quanto previsto dal Tariffario pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

Si applicano le tariffe codice 6170, 6180, 6190 e 6200.

Unità operative territoriali di certificazione, verifica e ricerca

PIEMONTE

ALESSANDRIA

Competenza territoriale per le province di Alessandria, Asti

15121 Alessandria, via A. Gramsci 2

Tel. 0131/316211, fax 0131/316211

email: alessandria-uotcvr@inail.it

Pec: alessandria-ricerca@postacert.inail.it

BIELLA

Competenza territoriale per le province di Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola

13900 Biella, via Aldo Moro 13

Tel. 015/3580533, fax 015/3580586

email: biella-uotcvr@inail.it

Pec: biella-ricerca@postacert.inail.it

TORINO

Competenza territoriale per le province di Torino, Cuneo

10154 Torino, via Bernardino Ramazzini 26 – 5° piano

Tel. 011/5593972, fax 011/5593982,

email: torino-uotcvr@inail.it

Pec: torino-ricerca@postacert.inail.it

VALLE D'AOSTA

AOSTA

Competenza sull'intero territorio regionale

11100 Aosta, corso Padre Lorenzo 18

Tel. 0165/277411, fax 0165/277409

email: aosta-uotcvr@inail.it

Pec: aosta-ricerca@postacert.inail.it

LOMBARDIA

BERGAMO

Competenza territoriale per la provincia di Bergamo

24121 Bergamo, via Matris Domini 14

Tel. 035/352111, fax 06/88467027

email: bergamo-uotcvr@inail.it

Pec: bergamo-ricerca@postacert.inail.it

BRESCIA

Competenza territoriale per le province di Brescia, Cremona, Mantova

25124 Brescia, via Cefalonia 52

Tel. 030/24341, fax 06/88467046

email: brescia-uotcvr@inail.it

Pec: brescia-ricerca@postacert.inail.it

COMO

Competenza territoriale per le province di Como, Lecco, Sondrio, Varese,

22100 Como, via Petrarca 4

Tel. 031/3375411, fax 06/88467066

email: como-uotcvr@inail.it

Pec: como-ricerca@postacert.inail.it

MILANO

Competenza territoriale per le province di Milano, Lodi, Pavia, Monza Brianza

20121 Milano, corso di Porta Nuova 19

Tel. 02/62581, fax 06/88467191

email: milano-uotcvr@inail.it

Pec: milano-ricerca@postacert.inail.it

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO

Competenza territoriale sull'intero territorio delle province autonome di Bolzano e Trento

39100 Bolzano, viale Europa 31

Tel. 0471/560409

email: bolzano-uotcvr@inail.it

Pec: bolzano-ricerca@postacert.inail.it

VENETO

PADOVA

Competenza territoriale per le province di Padova, Rovigo, Vicenza

35131 Padova, via Nancy 2

Tel. 049/8226511, fax 049/8226700

email: padova-uotcvr@inail.it

Pec: padova-ricerca@postacert.inail.it

VENEZIA-MESTRE

Competenza territoriale per le province di Venezia, Belluno, Treviso

30175 Venezia Marghera, via della Pila 51

Tel. 041/2573401, fax 041/2573475

email: veneziamestre-uotcvr@inail.it

Pec: veneziamestre-ricerca@postacert.inail.it

VERONA

Competenza territoriale per la provincia di Verona

37121 Verona, vicolo Riva San Lorenzo 1

Tel. 045/8052301, fax 045/8052334

email: verona-uotcvr@inail.it

Pec: verona-ricerca@postacert.inail.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

UDINE

Competenza territoriale sull'intero territorio regionale

33100 Udine, piazza Duomo 7

Tel. 0432/240222, fax 0432/240240

email: udine-uotcvr@inail.it

Pec: udine-ricerca@postacert.inail.it

LIGURIA

GENOVA

Competenza territoriale sull'intero territorio regionale

16121 Genova, via G. D'Annunzio 76

Tel. 010/5471111, fax 010/5471111

Pec: genova-ricerca@postacert.inail.it

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

Competenza territoriale per le province di Bologna, Ferrara, Modena

40121 Bologna, via Gramsci 4

Tel. 051/6095412, fax 06/88466020

email: bologna-uotcvr@inail.it

Pec: bologna-ricerca@postacert.inail.it

FORLÌ

Competenza territoriale per le province di Forlì, Ravenna, Rimini

47122 Forlì, piazzale Martiri d'Ungheria 1

Tel. 0543/451520, fax 0543/451510

email: forli-uotcvr@inail.it

Pec: forli-ricerca@postacert.inail.it

PIACENZA

Competenza territoriale per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia

29122 Piacenza, via Rodolfo Boselli 59/63

Tel. 0523/343211, fax 06/88466111

email: piacenza-uotcvr@inail.it

Pec: piacenza-ricerca@postacert.inail.it

TOSCANA

FIRENZE

Competenza territoriale per le province di Firenze, Siena, Arezzo, Prato

50144 Firenze, via delle Porte Nuove 61

Tel. 055/32051, fax 06/88468822

email: firenze-uotcvr@inail.it

Pec: firenze-ricerca@postacert.inail.it

LIVORNO

Competenza territoriale per le province di Livorno, Grosseto, Pisa

57123 Livorno, via A. Pieroni 11

Tel. 0586/254111, fax 06/88468847

email: livorno-uotcvr@inail.it

Pec: livorno-ricerca@postacert.inail.it

LUCCA

Competenza territoriale per le province di Lucca, Massa Carrara, Pistoia

55100 Lucca, via Luporini 1021

Tel. 0583/5261, fax 06/88468857

email: lucca-uotcvr@inail.it

Pec: lucca-ricerca@postacert.inail.it

UMBRIA

TERNI

Competenza territoriale per le province di Terni, Perugia

05100 Terni, viale F. Turati 18/20

Tel. 0744/207211, fax 0744/207280

email: terni-uotcvr@inail.it

Pec: terni-ricerca@postacert.inail.it

MARCHE

ANCONA

Competenza territoriale per le province di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino, Macerata, Fermo

60123 Ancona, piazza S. Maria 5

Tel. 071/2273231, fax 06/88467366

email: ancona-uotcvr@inail.it

Pec: ancona-ricerca@postacert.inail.it

LAZIO

ROMA

Competenza territoriale per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

00143 Roma, via Stefano Gradi 55

Tel. 06/36437996-7998-7999, fax 06/36437952

email: roma-uotcvr@inail.it

Pec: roma-ricerca@postacert.inail.it

ABRUZZO

PESCARA

Competenza territoriale per le province di Pescara, Chieti, L'Aquila, Teramo

65127 Pescara, viale G. Marconi 334

Tel. 085/45451447-48-52, fax 085/45451347

email: pescara-uotcvr@inail.it

Pec: pescara-ricerca@postacert.inail.it

MOLISE

CAMPOBASSO

Competenza territoriale per le province di Campobasso, Isernia

86100 Campobasso, via Insorti d'Ungheria 70

Tel. 0874/4751, fax 06/88467516

email: campobasso-uotcvr@inail.it

Pec: campobasso-ricerca@postacert.inail.it

CAMPANIA

AVELLINO

Competenza territoriale per le province di Avellino, Benevento

83100 Avellino, via Iannaccone 12/14

Tel. 0825/294111, fax 06/88465779

email: avellino-uotcvr@inail.it

Pec: avellino-ricerca@postacert.inail.it

NAPOLI

Competenza territoriale per le province di Napoli, Caserta, Salerno

80143 Napoli, via Nuova Poggioreale

Tel. 081/7784111, fax 06/88465851

email: napoli-uotcvr@inail.it

Pec: napoli-ricerca@postacert.inail.it

PUGLIA

BARI

Competenza territoriale per le province di Bari, Foggia, Barletta/Andria/Trani

Direzione-Segreteria amministrativa - Segreteria tecnica

70126 Bari, corso Trieste 29

Tel. 080/5436111, fax 06/88468025

email: bari-uotcvr@inail.it

Pec: bari-ricerca@postacert.inail.it

TARANTO

Competenza territoriale per le province di Taranto, Brindisi, Lecce

74121 Taranto, via Plinio ang. via Salinella

Tel. 099/7322111, fax 06/88468125

email: taranto-uotcvr@inail.it

Pec: taranto-ricerca@postacert.inail.it

BASILICATA

POTENZA

Competenza territoriale per le province di Potenza, Matera

85100 Potenza, via Vincenzo Verrastro 3/C

Tel. 0971/606111, fax 0971/606624

email: potenza-uotcvr@inail.it

Pec: potenza-ricerca@postacert.inail.it

CALABRIA

CATANZARO

Competenza territoriale per le province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia

88100 Catanzaro, via Vittorio Veneto 60

Tel. 0961/535238, fax 0961/535233

email: catanzaro-uotcvr@inail.it

Pec: catanzaro-ricerca@postacert.inail.it

SICILIA

CATANIA

Competenza territoriale per le province di Catania, Enna, Ragusa, Siracusa

95123 Catania, via Cifali 76/a

Tel. 095/7190111, fax 06/88468557

email: catania-uotcvr@inail.it

Pec: catania-ricerca@postacert.inail.it

MESSINA

Competenza territoriale per la provincia di Messina

98122 Messina, via Garibaldi isolato VIII Cortina del Porto 122/a

Tel. 090/3718211, fax 06/88468587

email: messina-uotcvr@inail.it

Pec: messina-ricerca@postacert.inail.it

PALERMO

Competenza territoriale per le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani

90142 Palermo, via dei Cantieri 120

Tel. 091/6705611, fax 06/88468608

email: palermo-uotcvr@inail.it

Pec: palermo-ricerca@postacert.inail.it

SARDEGNA

CAGLIARI

Competenza territoriale per le province di Cagliari, Oristano

09127 Cagliari, via Sonnino 96

Tel. 070/60521

email: cagliari-uotcvr@inail.it

Pec: cagliari-ricerca@postacert.inail.it

SASSARI

Competenza territoriale per le province di Sassari, Nuoro

07100 Sassari, piazza G. Marconi 8

Tel. 079/2084214

email: sassari.r.dipartimento@inail.it

Pec: sassari-ricerca@postacert.inail.it